



Città di Lainate

Codice Ente 11004

C.C. n. 21 del 15/02/2019

<b>OGGETTO:</b>	<b>IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019.</b>
-----------------	---

**COPIA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

## **CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di 1° convocazione - seduta pubblica

L'anno 2019, addì quindici del mese di Febbraio alle ore 20:45 nella sala delle Adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sono stati oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

<b>LANDONIO ALBERTO</b>	<b>si</b>	<b>TAGLIAFERRO ANDREA</b>	<b>si</b>
<b>CRESPI ANGELO</b>	<b>si</b>	<b>FAVINI DARIO</b>	<b>no</b>
<b>MARCHESE ANTONIO</b>	<b>si</b>	<b>CASTIGLIONE GIUSEPPA</b>	<b>si</b>
<b>QUARANTA EMILIO</b>	<b>si</b>	<b>PINNA ANDREA</b>	<b>si</b>
<b>LEVI JACOPO GIUSEPPE</b>	<b>no</b>	<b>PROCOPI ROSALBA</b>	<b>no</b>
<b>LAROSA ACERBI ROMINA</b>	<b>si</b>	<b>CAPOBIANCO MARIO</b>	<b>no</b>
<b>VITALE VINCENZO</b>	<b>si</b>	<b>MENEGAZZO BARBARA</b>	<b>si</b>
<b>FALCHI ANTONELLA</b>	<b>si</b>	<b>SIMONE CHRISTIAN</b>	<b>si</b>
<b>PRAVETTONI ALVARO</b>	<b>si</b>		

Partecipa Il Segretario Generale dott. Biondi Claudio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Pravettoni Alvaro assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

<b>OGGETTO:</b>	<b>IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019.</b>
-----------------	---

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli formulati ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 dai responsabili dei servizi interessati;

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Visto l'articolo 42 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Dopo che il presidente ha dichiarato chiusa la discussione;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali;

Presenti n. 13

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 2 (Pinna, Castiglione)

Astenuti n. 2 (Menegazzo, Simone)

### DELIBERA

di approvare la sujestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto

Visto l'articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, che testualmente recita: "Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti";

Presenti n. 13

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 2 (Pinna, Castiglione)

Astenuti n. 2 (Menegazzo, Simone)

### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

**IL PRESIDENTE**  
Pravettoni Alvaro  
Atto sottoscritto digitalmente

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dott. Biondi Claudio  
Atto sottoscritto digitalmente

I certificati delle firme digitali sopra apposte ed inserite nel relativo file p7m, sono depositate presso l'archivio elettronico del Comune.

---

Copia conforme all'originale detenuto presso l'archivio elettronico dell'Ente, in carta libera per uso amministrativo.

Lainate, li 13/03/2019

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dott. Biondi Claudio

---

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019.**

---

## **PROPOSTA**

### **L'Assessore al Bilancio, Spending Review, Attività Economiche, Lavoro**

**PREMESSO CHE** l'approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi costituisce presupposto per la formazione del bilancio, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 446/1997;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

#### **RICHIAMATI:**

- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e s.m.i., che istituivano l'Imposta Municipale Propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale (abrogando l'Imposta Comunale sugli Immobili -ICI.-) e ne dettavano la disciplina;
- l'art. 1 (articolo unico), comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità 2014), modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che ha stabilito l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI;
- il comma 703 della precitata L. 147/2013, il quale prevede che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU e i successivi commi fino al 731, riguardanti IMU e Fondo di Solidarietà;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di immobili, esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quella rientrante nelle categorie A/1, A/8, A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5, 6 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali rivalutate del 5% i moltiplicatori stabiliti dalla legge;
- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76% , modificabile con deliberazione del Consiglio Comunale in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; l'aliquota è ridotta allo

0,40% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze -solo categorie A/1, A/8, A/9- (nella misura massima di una unità classificata nelle categorie catastali C02, C06, C07), con un margine di manovrabilità da parte dell'Ente sino a 0,2 punti percentuali; la detrazione per tali categorie di abitazione principale è fissata in euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- ai sensi dell'art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013,) è stata soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, e quindi il versamento va effettuato esclusivamente a favore del Comune per tutti gli immobili diversi dal gruppo D;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; l'eventuale incremento di aliquota produce un gettito di esclusiva spettanza comunale;

**EVIDENZIATO CHE** ai sensi dei seguenti commi dell'articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208:

- comma 10 (modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)
  - ✓ è applicabile una riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili assimilati ad abitazione principale dati in comodato d'uso a figli o genitori (fatta eccezione per immobili di categoria A/1, A/8 e A/9), sulla base dei seguenti requisiti:
    - il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
    - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune);
    - il comodato deve essere registrato;
  - ✓ è prevista l'esenzione IMU sui terreni agricoli dovuta da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali e sui macchinari imbullonati;
- comma 53 (inserimento comma 6-bis all'art. 13 del D.L. 201/2011) - i proprietari che affittano a canone concordato possono beneficiare di un ribasso sull'IMU pari al 25%;
- commi 21-24 - esclusione dei "macchinari imbullonati";

**DATO ATTO CHE** l'articolo 1, comma 1092, della Legge di Bilancio per il 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62) estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori;

#### **VISTI:**

- il comma 677 dell'articolo unico della Legge 147/2013 che, con riferimento alla TASI, riporta: "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il comma 640 della stessa legge il quale prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;

#### **RICHIAMATI:**

- il comma 26 dell'articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016):

“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nè per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”

- l'articolo 1, comma 42, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), e l'art. 1, comma 37, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) che modificano l'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ed estendono anche al 2017 e al 2018 il blocco dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;

**RILEVATO CHE** la Legge di Bilancio per il 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) non ha riconfermato per l'anno in corso il blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali;

**RITENUTO**, per la necessità di garantire il gettito idoneo a salvaguardare i servizi alla cittadinanza e gli interventi in ambito sociale,:

- di confermare le aliquote già applicate nell'anno 2018, come riportate nell'allegata tabella che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ove dovuta, e per le relative pertinenze nell'importo di € 200,00 annuali, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione e, in caso di più soggetti passivi, in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**CONFERMATA** la competenza del Consiglio Comunale in materia di aliquote e detrazioni IMU come da art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), comprensivo del regolamento per l'applicazione dell'IMU, approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 29 del 31/03/2016, e s.m.i.;

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi del Regolamento IUC il versamento dell'imposta è effettuato in n. 2 rate con scadenza al 16 giugno e 16 dicembre, con facoltà di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno;
- ai sensi del Regolamento Generale per la riscossione ordinaria dei tributi comunali (art. 4, c. 2) e del Regolamento di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie (art. 12, c. 2) -approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 31/03/2016-, il Funzionario Responsabile del Tributo, in caso di affidamento delle funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione dell'imposta ad una società partecipata, è individuato nel legale rappresentante della stessa;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'affidatario del servizio di gestione, di accertamento e di riscossione dell'imposta è Ge.Se.M. S.r.l.;
- i rapporti con la società partecipata sono disciplinati dal vigente contratto di servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 28/10/2016, avente durata fino al 31/12/2022;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.- e, in particolare, l'articolo 42 recante le competenze del Consiglio Comunale;

### **Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione**

1. di confermare per l'anno 2019 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) già applicate nell'anno 2018, come riportato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze (ove dovuta) nell'importo di € 200,00 annuali, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione e, in caso di più soggetti passivi, in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. di dare atto che:
  - il versamento dell'imposta è effettuato in n. 2 rate con scadenza al 16 giugno e 16 dicembre, con facoltà di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno;
  - il Funzionario Responsabile del Tributo, è individuato nel legale rappresentante di Ge.Se.M. S.r.l., società partecipata affidataria delle funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione dell'imposta;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note: Mantenimento delle aliquote e della detrazione già applicate al bilancio 2018-2020.

Lainate li 08/02/2019

La Responsabile  
PARINI SIMONA / INFOCERT SPA

---

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.



Settore Gestione Finanziaria, Innovazione Tecnologica e Controllo delle Partecipate - U/O  
Ragioneria

Proposta N° 2019 / 16

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL' IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019.

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lainate, li 08/02/2019

La Responsabile  
PARINI SIMONA / INFOCERT SPA

---

Note: Aliquote e detrazione da applicare al bilancio 2019-2021.

La presente non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

---

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

**COMUNE DI LAINATE**  
**IMU - Aliquote 2019**

**Aliquota ordinaria: 0,009**

**IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	ALIQUTA
ALTRE ABITAZIONI	A	<b>0,009</b>
UFFICI E STUDI PRIVATI	A/10	<b>0,0081</b>
FABBRICATI CAT. B	B	<b>0,0081</b>
NEGOZI E BOTTEGHE	C/1	<b>0,0081</b>
MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO (ALTRI BOX E CANTINE) - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE (SENZA FINE DI LUCRO) - TETTOIE CHIUSE OD APERTE	C/2 - C/6 - C/7	<b>0,009</b>
LABORATORI PER ARTI E MESTIERI	C/3	<b>0,0081</b>
FABBRICATI E LOCALI PER ESERCIZI SPORTIVI (SENZA FINE DI LUCRO)	C/4	<b>0,0081</b>
FABBRICATI CAT. D (FABBRICATI INDUSTRIALI, ISTITUTI DI CREDITO, FABBRICATI A VALORE,...)	D	<b>0,0081</b>

**AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI**

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	ALIQUTA
AREE FABBRICABILI		<b>0,009</b>
TERRENI AGRICOLI		<b>0,009</b>

**FABBRICATI RURALI STRUMENTALI**

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	ALIQUTA
MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO - FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	C/2	<b>0</b>
LABORATORI PER ARTI E MESTIERI - FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	C/3	<b>0</b>
FABBRICATI COSTRUITI O ADATTATI PER LE SPECIALI ESIGENZE DI UN'ATTIVITA' COMMERCIALE E NON SUSCETTIBILI DI DESTINAZIONE DIVERSA SENZA RADICALI TRASFORMAZIONI - FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	D/7	<b>0</b>
FABBRICATI PER FUNZIONI PRODUTTIVE CONNESSE ALLE ATTIVITA' AGRICOLE - FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	D/10	<b>0</b>

### ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	ALIQUTA
ABITAZIONI PRINCIPALI	A/2 - A/3 - A/4 -A/5-A/6-A/7-A/11 e pert.	0
AB.PRINCIPALI LUSO	A/1 - A/8 - A/9 e pert.	0,0035

### ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO AI PARENTI DI PRIMO E SECONDO GRADO, IN LINEA RETTA E COLLATERALE

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	ALIQUTA
ABITAZIONI IN USO GRATUITO E PERTINENZE		0,005

### DETRAZIONE PER L'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

**€ 200,00 ANNUALI**

(DA RAPPORTARE AL PERIODO DELL'ANNO DURANTE IL QUALE SI PROTRAE LA DESTINAZIONE E, IN CASO DI PIÙ SOGGETTI PASSIVI, IN PROPORZIONE ALLA QUOTA PER LA QUALE LA DESTINAZIONE MEDESIMA SI VERIFICA)